

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 13 del 14/11/2025

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLAZZO BORMIDA, PREDOSA, ALICE BEL COLLE, CARPENETO ED ALBERA LIGURE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____, tra:

- il Comune di Castellazzo Bormida C.F. 00190020065 (classe SC III) legalmente rappresentato dal Sindaco, Gianfranco Ferraris.
- il Comune di Predosa C.F. 00389860065 (classe SC IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, Maura Pastorino.
- il Comune di Alice Bel Colle C.F. 81002590065 (classe SC IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, Gianfranco Martino.
- il Comune di Carpeneto C.F. 00412310062 (classe SC IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, Gerardo Pisaturo.
- Il Comune di Albera Ligure C.F. 83003990062 (classe SC IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Renato Lovotti.

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Castellazzo Bormida con Deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Predosa con Deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Alice Bel Colle con Deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge
- l'Amministrazione comunale di Carpeneto con Deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Albera Ligure con Deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1

OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Castellazzo Bormida (classe SC III), Predosa (classe SC IV), di Alice Bel Colle (classe SC IV), di Carpeneto (classe SC IV) e di Albera Ligure (classe SC IV) stipulano la presente convenzione

allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE E CLASSE

1. Il Comune di Castellazzo Bormida assume la veste di Comune capo convenzione. La presente convenzione è classificata in classe III[^] (3.000 – 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, in ragione della somma degli abitanti dei Comuni aderenti.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

1. La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida due anni.
2. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.
 - concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali.
 - determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.
 - sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare: in tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali “in disponibilità”, su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello “scavalco”).

3. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Castellazzo Bormida, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., d'intesa con i Sindaci dei restanti Comuni.
2. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il segretario titolare permane nella sede dell'ente capofila.

ART. 5

REVOCA DEL SEGRETARIO

1. La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Castellazzo Bormida sede della convenzione.
2. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6

ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

1. L'orario di servizio viene ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Il Segretario titolare della sede non è soggetto a timbratura e i suoi spostamenti tra il Comune di Castellazzo Bormida e le altre sedi verranno, salvo esigenze particolari, prefissati mediante calendario settimanale, in funzione delle esigenze lavorative dei singoli enti, in modo da ridurre al minimo gli oneri di rimborso delle spese di spostamento a carico degli singoli enti.

ART. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di Castellazzo Bormida, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.
2. Al Segretario Comunale della segreteria convenzionata sarà dovuto, inoltre, un compenso aggiuntivo per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale le cui retribuzioni, compensi e spese saranno a esclusivo carico del Comune interessato che ha conferito l'incarico. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.
3. Al Segretario Comunale sarà altresì dovute, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, e alla luce della pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 9/Contr/11, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di spostamento tra il Comune di Castellazzo Bormida e i Comuni aderenti la convenzione.
4. Tali indennità saranno a esclusivo carico del Comune interessato il quale provvederà al rimborso, previa attestazione di presenza da parte del relativo Sindaco. Il predetto Segretario Comunale viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
5. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Castellazzo Bormida le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.
6. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la liquidazione della quota dei diritti di Segreteria spettante al Segretario per l'attività di rogito ai sensi dell'art.10 c. 2bis della L. 114/2014. Annualmente i Comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i suddetti diritti non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge. Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale.
7. Atteso che il servizio sarà reso in più comuni e quindi in sedi diverse anche in orario pomeridiano, al Segretario Comunale è riconosciuto il buono pasto o il servizio sostitutivo della mensa che sarà a carico dei Comuni presso i quali il servizio pomeridiano sarà svolto.
8. I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ART. 8

ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

1. Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:
 - 47 % a carico del Comune di Castellazzo Bormida
 - 19,50 % a carico del Comune di Predosa
 - 11,50 % a carico del Comune di Alice Bel Colle
 - 11,50 % a carico del Comune di Carpeneto
 - 10,50 % a carico del Comune di Albera Ligure.
2. Ogni trimestre il Comune di Castellazzo Bormida comunicherà ai Comuni aderenti il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni aderenti provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
3. Il valore della retribuzione di risultato è calcolato sull'intero monte salari del segretario comunale, compresi i diritti di rogito percepiti in ogni ente. In sede di riparto degli oneri della suddetta retribuzione fra gli enti convenzionati, la quota riferita ai diritti di rogito viene addebitata agli enti in relazione ai contratti di loro pertinenza.
4. I comuni convenzionati sono obbligati a comunicare entro il 31 gennaio al Comune capoconvenzione l'importo dei diritti di rogito erogati al segretario nel corso dell'esercizio finanziario precedente, anche al fine del calcolo del limite massimo del quinto dello stipendio.

ART. 9

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario Comunale incaricato dalla Prefettura U.T.G. Ex-Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Piemonte. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10

MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

1. Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Castellazzo Bormida	Gianfranco Ferraris
Comune di Predosa	Maura Pastorino
Comune di Alice Bel Colle	Gianfranco Martino
Comune di Carpeneto	Gerardo Pisaturo
Comune di Albera Ligure	Renato Lovotti.